



# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI

VERBALE n. 33 del 03.07.2017

OGGETTO:

**Affidamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Unione, all'Agenzia delle Entrate - riscossione.**

L'anno duemiladiciasette, il giorno tre del mese di luglio, con inizio alle ore 15,00 in Marrubiu e nell'ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

	Presente	Assente
Andrea Santucci	X	
Pintus Manuela	X	
Dore Anna Maria	X	
Cera Emanuele	X	
Pili Sandro	X	

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucci .

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano

IL PRESIDENTE in apertura dei lavori:

a) comunica il rinvio, ad altra seduta assembleare, dei seguenti punti all'odg:

- 2° - *“Programmazione Utilizzo Avanzo di Amministrazione anno 2016 – Indirizzi”*;
- 4° - *“Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per partecipazione agli oneri di mantenimento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego”*.

b) propone l'inversione dei restanti due punti posti dell'odg, da discutere nell'ordine di seguito indicato:

- *“Affidamento della riscossione coattiva delle entrate dell'Unione, all'Agenzia delle Entrate – riscossione”*;
- *“Accordo di Cooperazione Unione Comuni del Terralbese e costituenda Unione dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro e CIREM - Progetto di ricerca finalizzato allo “Sviluppo socio-economico del Terralbese-Arburese” – Modifica ed eventuale approvazione”*.

### L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii..

PREMESSO che il sistema della riscossione in Italia, se visto in un quadro temporale di lungo periodo degli ultimi dieci anni, è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne

una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale. In particolare, possono individuarsi in tre momenti le tappe principali di tale percorso che dal 2005 al 2016 ha ricondotto in un unico soggetto titolato, pur con natura privata di "SpA" ma con la presenza o partecipazione pubblica, una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, la riscossione nazionale:

- *L'art. 2 del D.Lgs. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";*
- *dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione"*
- *In base alle disposizioni normative sopra richiamate gli Enti Comunali e Unioni dei Comuni a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;*
- *L'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.*

CONSIDERATO che il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- L'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- Il DL n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che è stato oggetto di proroghe, anche semestrali, e da ultimo con D.L. n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CONSIDERATO inoltre che:

- Il nostro Ente può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dall'Ente o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- La modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a seconda del tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

RITENUTO per quanto esposto necessario che l'Unione dei Comuni abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

DATO ATTO che tutte le entrate dell'Ente , *da quelle tributarie alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997e successive modificazioni che disciplina la potestà regolamentare in generale.

VISTO il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale del "le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017.

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49,del D.Lgs. 267/2000, ss.mm.ii..

DATO ATTO che in questa sede non occorre l'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa, pur avendo comunque l'atto rilevanza contabile per l'Ente.

CON votazione unanime resa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa, di affidare a decorrere dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Unione dei Comuni del Terralbese, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad Essa consegnati soltanto a partire dal 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici dell'Ente preposti, che all'uopo provvederanno ed impegneranno la relativa spesa.
- 2) DI DARE ATTO che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria. -----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
(Dott. Andrea Santucci)

Il Segretario  
(Dott.ssa Felicina Deplano)

---

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 11.07.2017 al 26.07.2017 al n. 70/2017.

Marrubiu 11.07.2017

Il Segretario  
(Dott.ssa Felicina Deplano)

---